

Legge regionale 27 gennaio 2004, n.2

Modifica della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari).

ARTICOLO 1

Modifica dell'articolo 10 della LR 45/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari) e' sostituito dal seguente:

"1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione".